CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. **277/17**DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Ratifica Deliberazione Presidenziale n. 23 del 09/05/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 09.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunito, in seconda Convocazione, nella sala delle riunioni della sede di Foggia del Consorzio stesso, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettera raccomandata prot. n. 2337 del 09/05/2017

------OMISSIS -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) CUSMAI Domenico Vincenzo; 3) RINALDI Leonardo; 4) SANTORO Luigi; 5) SCHIAVONE Francesco, Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, il dott. Francesco Antonio PERRONE, Revisore Unico.

Assenti i Sig.: 1) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 2) DEL VECCHIO Giosuè; 3) GENTILE Antonello; 4) RIGNANESE Generoso, Consiglieri.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, preso atto delle giustificazioni dei Consiglieri assenti e constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

OMISSIS

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Deliberazione n. 23/17 del Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano adottata in data 09/05/2017, con la quale, per le motivazioni ivi contenute, si è stabilito:

- "di costituire coattivamente in favore del Demanio della Regione Puglia C.F. 80017210727 la servitù pubblica d'acquedotto con connessa servitù di passaggio pedonale e carrabile sui terreni ricadenti nei Comuni di San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico e San Marco in Lamis ed individuati nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento. La servitù viene costituita, ai sensi dell'art. 1032 del Codice Civile, ed il suo esercizio, da parte di questo Consorzio di Bonifica, è regolato dalle seguenti disposizioni:
 - a) Sull'area asservita il proprietario potrà a suo rischio e pericolo eseguire le normali coltivazioni erbacee, transitare con uomini, animali e comuni mezzi agricoli, esercitare il pascolo con animali di piccola taglia, rimanendo però egli responsabile di eventuali danni all'impianto che, da accertamenti eseguiti dall'Ente dovessero risultare a lui imputabili. Al proprietario, inoltre, non spetteranno né rimborsi, né risarcimenti qualora, ad opera di questo Consorzio di Bonifica, fossero danneggiate o distrutte le colture eventualmente praticate sulla predetta area o fosse impedita temporaneamente o definitivamente l'utilizzazione di questa in conseguenza di transito di uomini e mezzi, del deposito di materiali e di qualsiasi altra attività resa necessaria dalla sorveglianza, dall'esercizio e dalla manutenzione degli impianti.

Sulla superficie asservita è fatto divieto di eseguire scavi di qualsiasi genere, sistemazione e movimenti di terra che aumentino o riducano lo spessore soprastante le condotte e ne compromettano la stabilità; di aprire canali o fossi; di fare costruzioni, piantagioni o impianti e di compiere qualsiasi altra lavorazione od atto, che possa recare danno alle condotte, ai manufatti e alle apparecchiature o possa rappresentare pericolo per la loro conservazione ed efficienza, oppure possa ostacolare il libero passaggio per la sorveglianza e la manutenzione degli impianti, diminuire l'uso o l'esercizio della servitù. Scavi, movimenti del terreno, apertura di canali o fossi o costruzioni, piantagioni, impianti, ingombro o deposito di terre o di altro materiale potranno essere eseguiti con l'osservanza delle disposizioni di polizia di cui al decreto RDL 08/05/1904 n.368, se e in quanto applicabile nella specie.

In caso di inosservanza delle norme suddette, l'Ente è facultato a ripristinare lo status quo ante dell'area asservita addebitandone le spese al proprietario ed elevando nei casi più gravi contravvenzioni a norma del citato Regolamento 08.05.1904 n.368.

Eventuali danni arrecati alle condotte, alle apparecchiature e ai manufatti, ad opera della ditta proprietaria saranno parimenti addebitati al costo effettivo di ripristino, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto ed azione.

- b) La fascia asservita resta di proprietà della ditta, a carico della quale pertanto, continueranno a rimanere tutte le relative imposte, tasse, tributi e contributi, nessuno escluso od eccettuato, senza diritto a rivalsa nei confronti della Regione Puglia.
- c) Alle ditte è fatto obbligo di mantenere l'area asservita libera.
- d) Alle ditte è fatto altresì obbligo di consentire, in caso di necessità e per brevissimi periodi, che dalle apparecchiature esistenti sul suo fondo possa essere attinta l'acqua, anche a mezzo di tubi volanti.
- e) L'Ente liberamente ed in qualsiasi momento, potrà accedere alle opere e agli impianti, solo attraverso la fascia asservita, con il personale addetto alla

- sorveglianza nonché con operai, attrezzi e mezzi anche meccanici che riterrà necessari impiegare al fine di assicurare la massima tempestività degli interventi connessi con l'esercizio e la manutenzione, ordinaria e straordinaria.
- f) I danni di carattere straordinario alle colture e alle piantagioni che potessero essere arrecati, al di fuori delle fasce di terreno interessate dalle condotte, in conseguenza di rotture o del passaggio sul fondo di uomini, mezzi ed attrezzi impiegati per gli interventi manutentori, saranno accertati in contraddittorio con il proprietario, valutati e liquidati di volta in volta, in via amichevole o a norma di legge.
- g) Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all'impianto sono inamovibili e sono e rimarranno di proprietà del Demanio della Regione Puglia.
 - L'Ente si riserva pertanto la facoltà di sostituire o rimuoverle in ogni tempo senza pagamento di indennità di sorta, salvo beninteso, il risarcimento dei danni immediati arrecati in occasione di tali lavori delle fasce interessate dalle condotte.
- h) L'Ente a mezzo del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano potrà compiere, nei limiti della zona asservita, tutti quegli atti e interventi diretti a rimuovere le cause che possano impedire o rendere imperfetto l'impianto d'acquedottistico e potrà pertanto apportarvi tutte quelle modifiche di forma, di tracciato e di ampiezza che, a suo insindacabile giudizio, si rendano necessarie e opportune per migliorarne il funzionamento; potrà costruire diramazioni dalle condotte esistenti per addurre l'acqua nei fondi non serviti dall'impianto. Le varianti così apportate, saranno fatte risultare da apposito atto, con il quale il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano provvederà anche al conguaglio dell'indennizzo secondo che gli obblighi del proprietario ne risentano un aggravio o una riduzione.
- di dare atto che l'esecuzione del provvedimento è intervenuta con l'immissione in possesso degli immobili giusto verbali redatti nei giorni 10 e 11 dicembre 2014 e 30 maggio 2016;
- di notificare il presente provvedimento alle ditte asservite nelle forme degli atti processuali civili, nonché di pubblicare un estratto dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di procedere alla registrazione e alla trascrizione del presente decreto affinché le risultanze degli atti e Registri Immobiliari catastali siano conformi al dispositivo adottato, in esenzione di bolli ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 22, della imposta di registro (art. 57, comma 8, del D.P.R. n. 131/1986) e delle imposte ipotecaria e catastale ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3, del D. Lgs. 31/10/1990, n. 347;
- il presente decreto costituisce provvedimento definitivo, ed avverso di esso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente od al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 giorni o 120 dalla comunicazione, notificazione o piena coscienza dello stesso;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento"

Ritenuto di ratificare la Deliberazione innanzi citata;

Visti l'art. 41 dello Statuto del Consorzio e l'art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di ratificare, per tutto quanto innanzi esposto, la Deliberazione Presidenziale n. 23/17, adottata in data 09/05/2017, giusta art. 44, lettera l) dello Statuto consorziale;
- di autorizzare i competenti Servizi del Consorzio ad espletare ogni atto consequenziale al presente provvedimento.

Il presente provvedimento, messo ai voti per alzata di mano, viene approvato all'unanimità.

OMISSIS

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA